

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN TOUR VIRTUALE ESPLORABILE DELLE MULATTIERE REALI DEL PARCO E PUBBLICAZIONE VIA WEB.

CIG: Z3A178173D

TRA

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (codice fiscale n. 80002210070) rappresentato dal Direttore, Michele Ottino, domiciliato per la carica presso la sede del Parco di Via Pio VII 9, Torino (in seguito "Ente Parco")

E

SOS S.r.l. rappresentata da Fabio ZAFFAGNINI nato ad FAENZA (RA), domiciliato per la carica presso la sede legale in via A. PACINOTTI, 64 - 47522 CESENA (FC) (in seguito "la Ditta")

PREMESSO CHE

- l'Ente Parco ha proceduto ad affidare la realizzazione del servizio in oggetto, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti), e del Regolamento per la fornitura di beni e l'affidamento di servizi in economia dell'Ente Parco, mediante invito per la presentazione di offerta;
- l'importo complessivo posto a base di gara dei lavori è stato di € 8.000, oltre IVA;
- la Ditta ha presentato nei termini previsti una offerta con un ribasso del 0,12 %, pari a € 7.990,00, oltre IVA;
- con determinazione n. 483 del 24.12.2015 il Direttore ha approvato l'aggiudicazione in favore della Ditta, sulla base dell'offerta da questa presentata;
- la Ditta costituisce cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 c. 1 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i, ovvero a € 799,00 presso.....GENERALI.....con polizza n.....360784362..... emessa in data.....2/3/2016.....

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della prestazione di servizio

L'Ente Parco conferisce alla Ditta, sulla base dell'offerta prodotta che, seppure non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepita ed assunta come obbligo dalle parti, il servizio per la realizzazione di un sistema per l'esplorazione, da parte degli utenti del sito del parco, di tour virtuali, comprendenti contenuti multimediali, relativi a tratte di sentieri denominati "mulattiere reali", all'interno del territorio del Parco nazionale Gran Paradiso. La fruizione del sistema deve essere possibile utilizzando i più diffusi browser web. Il servizio deve consentire di esplorare il percorso richiesto attraverso una molteplicità di fotografie panoramiche riprese ad intervalli variabili lungo uno o più tragitti.

In particolare il servizio comprende:

- la mappatura di n. 40 km (tolleranza + / - 2 km) del percorso indicato dall'Ente Parco con la realizzazione del rilievo GPS; la ripresa di immagini del percorso rilevato con l'utilizzo di fotocamere digitali;
- l'elaborazione delle immagini scattate per formare panoramiche georeferenziate che ricostruiscano una visuale a 360° dell'ambiente circostante;
- l'inserimento, per ogni tratta, di contenuti multimediali (testo, immagini, audio o video) a carattere divulgativo, scientifico e promozionale, per un totale di 15 contenuti multimediali (5 per percorso), che saranno forniti dall'Ente Parco;
- la creazione del sistema di navigazione e pubblicazione sul web del tour virtuale, esplorabile dall'utente, che consenta di ripercorrere l'itinerario in entrambi i versi di marcia.
- Il servizio di hosting su web server e pubblicazione del tour virtuale guidato;
- l'assistenza tecnica e la manutenzione del servizio;
- la fornitura del codice *embedded* per l'utilizzo nel sito istituzionale dell'Ente Parco;
- le spese di trasferta, vitto e alloggio e ogni altro onere e spesa necessaria allo svolgimento del servizio.

Oltre quanto sopra indicato è inclusa nel presente incarico la fornitura del materiale già pubblicato per il percorso "Pont - Croix de la Rolley - Nivolet" (Valsavarenche) con l'aggiornamento dei contenuti, forniti dall'Ente Parco, e l'integrazione con l'itinerario delle mulattiere reali oggetto di incarico.

Il servizio di hosting e l'assistenza tecnica è incluso per una durata di 12 mesi dalla consegna di cui al successivo articolo 2.

ART. 2 - Termini, modalità di consegna e penalità

Il servizio oggetto d'incarico deve essere ultimato entro il giorno **30.09.2016**. Detto termine può essere prorogato per comprovate e valide cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Il servizio si intende consegnato al momento dell'avvenuta pubblicazione del servizio on-line, sul sito dell'Ente Parco, al fine di verificarne la corretta funzionalità di tutte le componenti da parte della stazione appaltante.

Alla consegna e verifica, con esito positivo, del servizio si provvederà ad approvare apposito verbale sottoscritto dalle parti quale attestazione di conformità ai termini del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna si applica una penale di € 50/giorno.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare della penale raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

ART. 3 - Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale ammonta complessivamente a € **7.990 (settemilanovecentonovanta)** al netto del ribasso offerto in sede di gara.

All'importo suddetto si aggiunge l'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture, al momento prevista al 22%.

L'importo contrattuale lordo è quindi stabilito in euro € **9.747,80 (novemilasettecentoquarantasette,80)**.

Non è prevista in alcun caso la corresponsione di acconti, rimborsi a qualunque titolo ovvero altro onere accessorio in aggiunta all'importo quantificato in sede di offerta.

ART. 4 - Pagamento del corrispettivo

La liquidazione del corrispettivo di cui all'articolo 3 è così ripartita:

- 50 % dell'importo di aggiudicazione al completamento della fase di rilievo dei tracciati indicati dall'Ente Parco;
- saldo dell'importo all'avvenuta consegna del servizio, salvo positiva verifica della completa funzionalità di tutte le componenti.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolarità previdenziale e contributiva a cura dell'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura attraverso il sistema di interscambio (sdi) e in ogni caso entro 30 giorni dalla positiva verifica da parte del Responsabile del procedimento.

ART. 5 - Oneri a carico dell'Ente Parco

L'Ente Parco si obbliga a mettere a disposizione della Ditta i contenuti multimediali per l'inserimento nel tour virtuale e tutti i materiali o le informazioni di cui dispone e ritenuti rilevanti ai fini della realizzazione del servizio in oggetto.

ART. 6 - Diritto d'autore e proprietà

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale delle soluzioni tecniche in capo alla Ditta, il materiale prodotto resta di proprietà piena ed assoluta dell'Ente Parco, il quale ne dispone a tempo indeterminato. Esso potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

La Ditta si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente Parco azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni o servizi acquisiti, presi in locazione ovvero in licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Ente Parco, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 7 - Obblighi di riservatezza

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di utilizzarli esclusivamente per l'espletamento del servizio in oggetto, restando escluso qualsiasi altro utilizzo.

ART. 8 - Cause di risoluzione del contratto

L'Ente Parco al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta aggiudicataria cui sono state contestate

inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a 30 giorni dal momento della relativa notifica.

In tutti i casi di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, lo stesso può essere risolto dall'Ente Parco ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

L'Ente Parco può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria delle spese sostenute,
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- e) nei casi di subappalto non autorizzati dall'Ente Parco;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo; od uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti; in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Ditta aggiudicataria è obbligata alla immediata sospensione della fornitura. L'Ente Parco si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dalla Ditta aggiudicataria il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto.

L'Ente Parco ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che la Ditta SOS s.r.l è tenuta a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente Parco di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno della Ditta inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta SOS s.r.l sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente Parco rispetto a quelle del contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente Parco sui beni della Ditta.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta SOS s.r.l inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta SOS. s.r.l dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 9 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni decorrenti da quello in cui sia stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 10 - Spese

Sono a carico esclusivo della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

A carico esclusivo della Ditta restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.

ART. 11 - Normativa applicabile e volontà delle parti

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto previsto dal D.lvo 163/2006 e ss.mm.ii., dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., dalle altre norme vigenti e dal Codice Civile.

ART. 12 - Domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- a) L'Ente Parco presso la sede di Via Pio VII, 9 – 10135 - TORINO
- b) La Ditta presso VIA MARTINI DELLA LIBERTÀ 14, C - 47522 CESENA (FC)

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Patrizia Vaschetto, sede di Torino, 0118606209, fax 0118121305, patrizia.vaschetto@pngp.it

ART.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta si impegna ad assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati dall'Ente appaltante

Letto, approvato e sottoscritto
Torino, li

L'ENTE PARCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, la Ditta approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 8 e 9

L'ENTE PARCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


SOS s.r.l.
via Pacinotti 64 - 47522 Cesena (FC)
c.f. e p.iva 04143060478

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445

E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI")

Il sottoscritto Fabio Zaffagnini

Codice fiscale ZFFFBA76B25D458Q

Nato il 25/2/1976 a Faenza (RA)

In qualità di Legale Rappresentante

Dell'impresa SOS s.r.l.

Con sede legale a Cesena in Via Pacinotti, 64

Codice fiscale n. 04143590406 Partita IVA n. 04143590406

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2002 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, sotto la propria responsabilità

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

-che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. CC0010535939 aperto presso: Cassa di Risparmio di Cesena

IBAN: IT7200612023901CC0010535939

conto corrente n. _____ aperto presso: _____

IBAN: _____

La ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

1) Fabio Zaffagnini, nato/a Faenza (RA) il 25/2/1976

Codice fiscale ZFFFBA76B25D458Q ;

2) Gabriele Garavini, nato/a Cesena (FG) il 28/06/1984

Codice fiscale GRVGRL84H28C573B .

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Data 03/03/2016

Il Dichiarante


Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (esente da autentica di firma ai sensi dell'articolo 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).